

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN ESECUZIONE DEL DECRETO
PRESIDENZIALE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE, ROMA,
SEZIONE VII N. 264/2022 RESA NEL GIUDIZIO RG. n. 1387/2022

I sottoscritti avv.ti Michele Romaniello (c.f. RMN MHL 73E12 I234K) e Vittorio Scaringia (c.f. SCRVTR72E03F839B) quali procuratori e difensori, come da procura in calce al ricorso introduttivo, della sig.ra Angela Di Nardo (c.f. DNRNGL00P48B963Z) nata a Caserta (CE) il 08.09.2000, con i quali è domiciliata in Viale Olimpico n. 182, 81031 Aversa (CE), fax 081 344 07 94, p.e.c.: michele.romaniello@avvocatismcv.it, nel giudizio in appello promosso e pendente dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Roma, sez VII, RG n. 1387/2022

- appellante -

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t, Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t, entrambi domiciliati presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma; CINECA - Consorzio Interuniversitario, in persona del rappresentante p.t, Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli in persona del legale rappresentante p.t.;

- amministrazioni appellate -

nonché contro

Federica Abagnale, Andrea Abbate, non costituiti in giudizio,

e nei confronti di

tutti i controinteressati ossia coloro che risultano inseriti nella graduatoria unica nazionale nominativa

per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2021/2022 di cui al D.M del Ministero dell'università e della ricerca n. 730 del 25.06.21, pubblicata in data 28.09.2021 sul sito web www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.university.it per conto del M.U.R, i quali conservano un interesse contrario a quello della ricorrente così come individuati dal M.U.R. con il provvedimento prot. n. 8495 del 24.03.2022 e quindi tutti coloro che ivi sono inseriti dal n. 1 ROMANO BENEDETTA (punteggio 79,4 e posizione 2^a in graduatoria; in quanto il primo risulta rinunciatario) al n. 14.925 posto occupato da LUPINACCI AGNESE (punteggio 35,8 e posizione n. 14.925 in graduatoria), ultima ad essere stata immatricolata al predetto corso di laurea in medicina e chirurgia;

- *controinteressati*-

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7392/2021, resa nel giudizio di primo grado RG n. 12020/21 concernente per l'annullamento, previa sospensione 1) del provvedimento, ignoti data e numero, di approvazione delle graduatorie e le graduatorie nazionali di merito pubblicate sul sito web www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.university.it per conto del M.U.R., rispettivamente in forma anonima in data 17.09.2021 e successivamente in data 28.09.2021 con i nominativi degli idonei, elaborate al termine della “prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive” del concorso finalizzato all'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nell'anno accademico 2021/2022 di cui al D.M. del Ministero dell'università e della ricerca n. 730 del 25.06.21, nella parte in cui non è indicato il nominativo della ricorrente tra gli ammessi e collocati in posizione utile per l'immatricolazione al corso di laurea in medicina e chirurgia e, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati e dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale; 2) della determinazione, ignoti data e numero, del Ministero-Commissione esaminatrice del

predetto concorso di considerare “neutra” la risposta fornita al quesito n.56 somministrato in sede di concorso ed errato; 3) della nota ministeriale attinente la ricorrezione delle risposte sulle domande nn. 2, 21 e 23; 4) delle deliberazioni della Commissione giudicatrice di formulazione, di approvazione e di produzione dei quesiti di cui si compone la prova, e della determinazione attinente i criteri di valutazione della prova, sebbene, allo stato, non conosciuti e, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; 5) della determinazione e dei verbali della Commissione esaminatrice, ignoti data e numero, di non sospendere la prova e di ripeterla espungendo dalla stessa i quiz risultati errati; 6) del questionario di esame ufficiale del concorso in oggetto, rinvenibile sul sito www.accessoprogrammato.miur.it/compiti/CompitoMedicina2021.pdf; 7) del “modulo risposte” aggiornato con le rettifiche apportate dal Ministero, rinvenibile sul sito web www.accessoprogrammatico.miur.it nonché di ogni altro eventuale atto, di data e contenuto ignoti, con cui sia stata disposta la rettifica delle risposte; 8) del bando ministeriale di cui al DM n. 730 del 25.06.2021, con relativi allegati, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; 9) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA; 10) di ogni ulteriore atto e provvedimento, non comunicato alla ricorrente ed ignoto alla stessa, nonché i quiz errati somministrati in sede concorsuale, ostativo alla sua immatricolazione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e per il riconoscimento (in via principale) del diritto della ricorrente all'immatricolazione al predetto corso di laurea per l'anno accademico 2021/2022 e per la condanna in forma specifica dell'amministrazione all'adozione del relativo atto salva, in via subordinata, la riparazione pecuniaria.

Ai fini della predetta integrazione del contraddittorio si rappresenta quanto segue:

- 1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale è pendente il ricorso e numero di registro generale: Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Roma, Sez. VII, RG. n. 1387/2022;
- 2) nome della ricorrente: Angela Di Nardo
- 3) indicazione delle Amministrazioni resistenti: a) Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t; b) Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t, entrambi domiciliati presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma; c) CINECA - Consorzio Interuniversitario, in persona del rappresentante p.t; d) Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli in persona del legale rappresentante p.t.;
- 4) indicazione controinteressati: così come individuati dal M.U.R. con il provvedimento prot. n. 8495 del 24.03.2022 dal nominativo del n. 1) ROMANO BENEDETTA (punteggio 79,4 e posizione 2^a in graduatoria; N.B. il 1° ha rinunciato) al n. 14.925 LUPINACCI AGNESE (punteggio 35,8 e posizione n. 14.925 in graduatoria) della graduatoria unica nazionale nominativa per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2021/2022 come sopra individuati;
- 5) provvedimenti impugnati con ricorso RG. n. 1387/2022: ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7392/2021, concernente per l'annullamento, previa sospensione 1) del provvedimento, ignoti data e numero, di approvazione delle graduatorie e le graduatorie nazionali di merito pubblicate sul sito web www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it per conto del M.U.R., rispettivamente in forma anonima in data 17.09.2021 e successivamente in data 28.09.2021 con i nominativi degli idonei, elaborate al termine della “prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive” del concorso finalizzato all'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nell'anno accademico 2021/2022 di cui al D.M. del Ministero dell'università e della ricerca n. 730 del 25.06.21, nella parte in cui non è indicato il nominativo della ricorrente tra gli ammessi e collocati in posizione utile per l'immatricolazione al corso di laurea in medicina e chirurgia e, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati e dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale; 2) della determinazione, ignoti data e numero, del Ministero-Commissione esaminatrice del predetto concorso di considerare “neutra” la risposta fornita al quesito n.56 somministrato in sede di concorso ed errato; 3) della nota ministeriale attinente la ricorrezione delle risposte sulle domande nn. 2, 21 e 23; 4) delle deliberazioni della Commissione giudicatrice di formulazione, di approvazione e di produzione dei quesiti di cui si compone la prova, e della determinazione attinente i criteri di valutazione della prova, sebbene, allo stato, non conosciuti e, ove occorra, di tutti i provvedimenti in

essi richiamati e/o menzionati; 5) della determinazione e dei verbali della Commissione esaminatrice, ignoti data e numero, di non sospendere la prova e di ripeterla espungendo dalla stessa i quiz risultati errati; 6) del questionario di esame ufficiale del concorso in oggetto, rinvenibile sul sito www.accessoprogrammato.miur.it/compiti/CompitoMedicina2021.pdf; 7) del “modulo risposte” aggiornato con le rettifiche apportate dal Ministero, rinvenibile sul sito web www.accessoprogrammato.miur.it nonché di ogni altro eventuale atto, di data e contenuto ignoti, con cui sia stata disposta la rettifica delle risposte; 8) del bando ministeriale di cui al DM n. 730 del 25.06.2021, con relativi allegati, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; 9) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA; 10) di ogni ulteriore atto e provvedimento, non comunicato alla ricorrente ed ignoto alla stessa, nonché i quiz errati somministrati in sede concorsuale, ostativo alla sua immatricolazione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e per il riconoscimento (in via principale) del diritto della ricorrente all'immatricolazione al predetto corso di laurea per l'anno accademico 2021/2022 e per la condanna in forma specifica dell'amministrazione all'adozione del relativo atto salva, in via subordinata, la riparazione pecuniaria.

6) sunto dei motivi dei motivi del ricorso RG n. 1387/2022 : la ricorrente ha impugnato l'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7392/2021, resa nel giudizio RG n. 12020/21 per i seguenti motivi : I. ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.4 LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264 – ECCESSO DI POTERE. Con il primo motivo di gravame la ricorrente deduceva l'errata individuazione di n. 10 quiz aventi ad oggetto la materia di “ragionamento logica” all'interno del test di cui si componeva la prova concorsuale e non di “cultura generale” come previsto dalla legge n.264/99. Tale normativa espressamente prevedeva che i quiz somministrati dovessero corrispondere alla preparazione fornita agli studenti dai programmi di studio delle scuole superiori. Il giudice di prime cure ha ritenuto esente da vizi l'operato della pubblica amministrazione stante “l'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione nell'individuazione delle prove di cultura generale” ritenendo che la materia “logica” possa essere considerata come una materia “trasversale a qualsiasi ramo del sapere”. Tale argomentazione non è condivisibile in quanto le prove di logica sono ontologicamente diverse da quelle volte a verificare il grado di cultura generale o specifico del candidato, non hanno nulla a che vedere con il grado di preparazione conseguito con il diploma delle scuole diploma di istruzione secondaria superiore, e possono essere affrontate da un candidato solo sulla base di una a preparazione specifica per i soli quiz di logica. Ciò è confermato dallo stesso D.M. n. 730 del 25.06.2021 a prevedere di 10 quiz di ragionamento logico come specifiche materia di concorso accanto ad altre ben

determinate. II. ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 730 DEL 25.06.2021 –ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente censurava la presenza di diverse domande tra i quiz somministrati errate o alquanto ambigue e/o non univoche nelle risposte proposte. Alcune di questi sono stati espressamente riconosciuti come errate dal M.U.R, per altre invece, nonostante il riconoscimento delle ambiguità nelle risposte proposte ha solamente provveduto a proporre un modulo risposte diverse e non a considerare le conseguenze di ciò. Il giudice di *prime cure* ha ritenuto esenti dai denunciati vizi l'operato dell'amministrazione "tenuto conto della possibilità, consentita a tutti, di accantonare i quesiti più difficili e procedere comunque al completamento della prova". Tale *modus argumentandi* non è condivisibile. Non è possibile infatti stabilire ex post quanto abbia inciso sul fattore tempo, sullo stress emotivo e sulla prova l'aver intercettato domande errate considerando che chi si sottopone alla prova non parte dal presupposto che la stessa sia errata e, quindi, il disorientamento è di solare evidenza e non tutti reagiscono allo stesso modo. III. ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 730 DEL 25.06.2021 – ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DI LEGGE - AMBIGUITA' CONTRADDITTORIA- IRRAZIONALITA' – ILLOGICITA' DEI QUESITI SOMMINISTRATI. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO CONCORSORUM E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 34 DELLA COSTITUZIONE – Con il terzo motivo di gravame la ricorrente censurava la presenza di ulteriori quesiti ambigui e non affatto chiari. In disparte le questioni che attengono al merito, segnalava la presenza di un quesito errato, ovvero il n. 23 di biologia che era stato anche oggetto di prova del test di Veterinaria tenutosi il giorno precedente rispetto alla procedura de qua. La conferma della presenza di un quesito errato è stata confermata dallo stesso M.U.R che per le prove di veterinaria ha annullato il quesito mentre per quelle di medicina ha semplicemente aggiornato la risposta. Il giudice di prime cure ha respinto le censure ritenendo "che le contestazioni implicano un sindacato sulla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, ammissibile solo in presenza di palese illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o erroneità dei fatti". La tesi non è condivisibile. Non si tratta di contestare la

discrezionalità tecnica dell'ente bensì di aver somministrato quiz che non sono affatto chiari e trasparenti ma totalmente ambigui e contraddittori che comportano incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa. A suffragio delle argomentazioni espresse, la ricorrente chiede in via istruttoria anche idonea CTU per verificare quanto sinora affermato in merito alla erronea formulazione dei quesiti.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto del Presidente della Sezione Settima del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Roma, n. 264 del 17.02.2022 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Si allegano e costituiscono parte integrante del presente avviso:

- Allegato n. 1: ricorso introduttivo del giudizio RG n. 1387/2022;
- Allegato n.2: copia del decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 264 del 17.02.2022;
- Allegato n. 3: provvedimento n. 8495 del 24.03.2022 del M.U.R di indicazione dei nominativi dei controinteressati.

Aversa, 24.03.22

avv. Michele Romaniello

Avv. Vittorio Scaringia